

# **COMUNE DI MOGGIO UDINESE**

## Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1 C.F. 8400 1550 304 TEL. 0433 / 51177-51877-51888 www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015 P. I.V.A. 01 134 980 307 FAX 0433 / 51371 segreteria@comune.moggioudinese.ud.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### **ORIGINALE**

**ANNO 2024** 

N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)
DETERMINAZIONE DELLE ALIOUOTE - ANNO 2024.-

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di Febbraio, alle ore 20:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

#### Intervennero i signori:

|                        |             | Presente/Assente |
|------------------------|-------------|------------------|
| ing. Filaferro Giorgio | Sindaco     | Presente         |
| Di Lenardo Annalisa    | Consigliere | Presente         |
| Di Bernardo Tiziano    | Consigliere | Presente         |
| Forabosco Cristina     | Consigliere | Presente         |
| Callegarin Maurizio    | Consigliere | Presente         |
| Zearo Enrico           | Consigliere | Assente          |
| Bravin Guido           | Consigliere | Assente          |
| Foramitti Elisa        | Consigliere | Presente         |
| Cuoio Vito             | Consigliere | Presente         |
| Forabosco Cristian     | Consigliere | Presente         |
| Bellina Cinzia         | Consigliere | Presente         |
| Russo Moreno           | Consigliere | Presente         |

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l'ing. Giorgio Filaferro nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno, su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)
DETERMINAZIONE DELLE ALIOUOTE - ANNO 2024.-

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce, nei comuni della regione, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che la L. R. 14 novembre 2022, n. 17 succitata disciplina l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), salvo per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, fattispecie per le quali rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU, contenute nell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in quanto compatibili;

VISTI l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni cui la L.R. n. 17/2022 fa esplicito rinvio nonché l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla citata L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 2 della L.R. 17/2022 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nei comuni del territorio della regione;

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 3 della L.R. 17/2022, contenente le definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale dell'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo e l'art. 4 contenete le definizioni di abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'ILIA in virtù di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 17/2022;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 citata rubricato "Aliquote" ed in particolare:

- il comma 1 il quale fissa l'aliquota di base, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 2 il quale fissa l'aliquota di base, per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 3 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati ad uso abitativo, diversi

dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 4 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 6 il quale fissa l'aliquota di base, per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 7 il quale fissa l'aliquota di base, per i fabbricati strumentali all'attività economica, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 8 il quale fissa l'aliquota di base, per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7, allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 17/2022 i virtù del quale per l'anno 2024 e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 7, si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie: A/10; A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3; gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11; C/1, C/3, C/5; gruppo D fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4; fermo restando la facoltà di attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 1, resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

## VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022 citata secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla Legge Regionale 27 agosto 1999, n. 24;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) punto 3) della L.R. n. 17/2022, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, sono assimilati all'abitazione principale;

**PRESO ATTO** che il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 prevede la riduzione del 25% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RICHIAMATA la previsione del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 il quale prevede che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

VISTO l'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della L. 160/2019, richiamato dall'art. 14, comma 2 della L.R. n. 17/2022, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno previo inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, delle aliquote e del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**EVIDENZIATO** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2024, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote e i relativi regolamenti IMU vigenti nell'anno 2023;

#### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con delibera consiliare n. di data odierna;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22.01.2024, con la quale è stata proposta l'adozione delle seguenti aliquote/detrazioni dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA):

| Fattispecie   | Aliquota   | Detrazione | Riduzione |
|---|--|------------|-----------|
| Abitazione principale e sue pertinenze (nonché gli immobili assimilati all'abitazione principale): esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativi | ESENTE PER<br>LEGGE<br>(escluse le<br>categorie<br>catastali A/1,<br>A/8, A/9) |            |           |

| Fattispecie  | Aliquota | Detrazione | Riduzione   |
|--|----------|------------|---|
| Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8, A/9 e sue pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativi | 4,5%     | € 200,00   |   |
| Fabbricati ad uso abitativo diversi<br>dall'abitazione principale o assimilata   | 8,6‰     |            |   |
| Abitazione concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7                                     | 8,6‰     |            | Riduzione del 50% della base<br>imponibile in caso di comodato<br>registrato (art. 1, comma 747<br>punto c) della Legge 27.12.2019,<br>n. 160) qualora sussistano i<br>requisiti previsti dalla Legge |
| Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per L'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27.08.1999 n. 24 incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7  | 8,60‰    | € 200,00   |   |
| Abitazioni locate a canone concordato di cui<br>alla Legge 09.12.1998, n. 431  | 8,60‰    |            | Riduzione dell'imposta al 75% qualora il contratto sia corredato dall'attestazione di rispondenza agli accordi e siglato anche da una delle organizzazioni sindacali di categoria                     |
| Immobili a destinazione produttiva (cat. D)  | 8,60‰    |            |   |
| Fabbricati strumentali all'attività economica  | 8,60‰    |            |   |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale<br>art. 9, comma 3-bis del d.l. n. 557/93 convertito<br>con modificazioni dalla Legge 133/94  | 0,00‰    |            |   |
| Area fabbricabile  | 8,6‰     |            |   |
| Area agricola  | ESENTE   |            |   |
| Immobili diversi da quelli elencati (aliquota ordinaria)   | 8,6‰     |            |   |

RICORDATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'ILIA devono essere inserite sull'apposito portale del Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO CHE tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;

SENTITO il Sindaco che illustra l'argomento;

**DATO ATTO** della discussione intervenuta, quale risulta dalla relativa registrazione elettromagnetica, esistente agli atti, la cui trascrizione verrà allegata alla successiva delibera consiliare di approvazione del presente verbale, come stabilito dal vigente art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, come da ultimo adottato nel testo coordinato approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 14.03.2016;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 15 del 17.04.2023, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

VISTO che il Bilancio di Previsione 2024-2026 è in corso di approvazione nella medesima seduta;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 72 del 05.06.2023, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il P.R.O. per l'anno 2023;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009" come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto in merito all'organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l'altro, ai sensi dell'art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;

VISTI i provvedimenti del Sindaco dd. 29.05.2019, prot. n. 0005469, dd. 20.01.2021 prot. n. 0000415, dd. 01.07.2021 prot. n. 0004882, dd. 20.12.2022 prot. n. 0010309, dd. 31.01.2023 prot. n. 0000700 e dd. 13.03.2023 prot. n. 0001769, relativi al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa, nonché la deliberazione della G.C. n. 67 dd. 27.05.2020;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

**DI** dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI** applicare, per l'anno 2024, le seguenti aliquote/detrazioni dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), così come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

| Fattispecie   | Aliquota  | Detrazione | Riduzione   |  |
|---|---|------------|---|--|
| Abitazione principale e sue pertinenze (nonché gli immobili assimilati all'abitazione principale): esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativi | ESENTE PER LEGGE (escluse le categorie catastali A/1, A/8, A/9) |            |   |  |
| Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8, A/9 e sue pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativi                      | 4,5%  | € 200,00   |   |  |
| Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata   | 8,6‰  |            |   |  |
| Abitazione concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7  | 8,6‰  |            | Riduzione del 50% della base<br>imponibile in caso di comodato<br>registrato (art. 1, comma 747<br>punto c) della Legge 27.12.2019,<br>n. 160) qualora sussistano i<br>requisiti previsti dalla Legge |  |
| Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per L'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27.08.1999 n. 24 incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7   | 8,60‰   | € 200,00   |   |  |
| Abitazioni locate a canone concordato di cui<br>alla Legge 09.12.1998, n. 431   | 8,60‰   |            | Riduzione dell'imposta al 75% qualora il contratto sia corredato dall'attestazione di rispondenza agli accordi e siglato anche da una delle organizzazioni sindacali di categoria                     |  |
| Immobili a destinazione produttiva (cat. D)   | 8,60‰   |            |   |  |
| Fabbricati strumentali all'attività economica   | 8,60‰   |            |   |  |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale<br>art. 9, comma 3-bis del d.l. n. 557/93 convertito<br>con modificazioni dalla Legge 133/94   | 0,00‰   |            |   |  |
| Area fabbricabile   | 8,6‰  |            |   |  |
| Area agricola   | rea agricola ESENTE -   |            |   |  |
| Immobili diversi da quelli elencati (aliquota ordinaria)  | 8,6‰  |            |   |  |

e con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano,

## DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, comma19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

\*\*\*\*\*



# **COMUNE DI MOGGIO UDINESE**

## Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1 C.F. 8400 1550 304 TEL. 0433 / 51177-51877-51888 www.comune.moggioudinese.ud.it C.A.P. 33015 P. I.V.A. 01 134 980 307 FAX 0433 / 51371 segreteria@comune.moggioudinese.ud.it

Area Economico Finanziaria Fiscale e Tributi Locali - Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE - ANNO 2024.-

## PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 16/02/2024

IL TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
SCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO
(dott. Flavio Missoni)



# **COMUNE DI MOGGIO UDINESE**

## Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1 C.F. 8400 1550 304 TEL. 0433 / 51177-51877-51888 www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015 P. I.V.A. 01 134 980 307 FAX 0433 / 51371 segreteria@comune.moggioudinese.ud.it

Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE - ANNO 2024.-

# PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 16/02/2024

IL TITOLARE DELLA P.O.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/

EALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(dott. Flavio Missoni)



### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio oggi 23/02/2024 e vi rimarrà a tutto il 09/03/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Moggio Udinese, 23/02/2024



L'IMPIEGATO INCARICATO
Katja Faleschim